



IL SINDACO

Venezia, data della protocollazione digitale

Oggetto: Presidenza italiana G20 dei Ministri dell'Economia e delle Finanze a Venezia dal 7 al 11 luglio 2021 – Ordinanza dirigenziale di sospensione delle attività che si svolgono nell'area del Cantiere Motonautico S. Pietro di Castello.

IL DIRIGENTE DELLO SPORTELLO UNICO COMMERCIO

Premesso che dal 7 all'11 luglio 2021 si terrà a Venezia in zona Arsenale il vertice internazionale G20 dei Ministri dell'Economia e delle Finanze;

Visti

- la comunicazione prot. n. 280/GAB 2021 del 14/06/2021 con la quale la Prefettura di Venezia, per la predisposizione degli adempimenti di competenza, trasmette al Comune di Venezia la nota della Questura di Venezia concernente gli esiti della riunione tecnica svoltasi il 10 giugno u.s. in materia di navigazione marittima;
- la nota della Questura di Venezia in merito agli esiti della riunione tecnica svoltasi il 10 giugno u.s. dalla quale è emersa la necessità, ai fini di sicurezza, di interdire la sosta e la navigazione in alcuni rii e di sospendere l'attività del cantiere navale San Pietro di Castello e del distributore di carburanti ad esclusione, qualora necessari, di interventi per natanti delle Forze di Polizia e quelli in servizio di emergenza;
- l'ordinanza dirigenziale per la limitazione/interdizione della viabilità acquea nei canali a traffico urbano del centro storico di Venezia e sospensione delle concessioni acquee prot. N. 296130 del 25 giugno 2021;

Ritenuto necessario, per ragioni di sicurezza, provvedere alla sospensione dell'attività suddetta;

Richiamati

gli artt.7-bis e 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DISPONE

per quanto indicato nelle premesse la sospensione, dalle ore 00.00 del 7 luglio 2021 e fino alle ore 00.00 del 12 luglio 2021, di qualsiasi attività svolta all'interno dell'area del CANTIERE MOTONAUTICO S. PIERO DI CASTELLO S.R.L., compresa l'attività di distributore di carburanti, ad esclusione, qualora necessari, di interventi per natanti delle Forze di Polizia e quelli in servizio di emergenza:

Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50 convertito con legge 20 maggio 2003 n. 116, la sanzione pecuniaria da euro 25,00 ed euro 500,00.

CITTA' DI
VENEZIA



IL SINDACO

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione, della somma di euro 50,00, pari al doppio del minimo edittale, se non diversamente stabilito ai sensi della DG nr. 555 del 25 ottobre 2013.

La Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste dalla presente ordinanza.

L'ordinanza ha efficacia immediata e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per 15 giorni consecutivi, verrà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito Internet del Comune di Venezia "www.comune.venezia.it". Verrà anche comunicata ai titolari delle attività temporaneamente sospese.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione e, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

F.to digitalmente
IL DIRIGENTE del SETTORE SPORTELLO UNICO COMMERCIO
Dott. Francesco Bortoluzzi

